

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1761/77 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1977

che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1665/77<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1665/77 del Consiglio, ha modificato le restituzioni alla produzione a decorrere dal 1° agosto 1977 e che lo stesso regolamento ha introdotto una definizione armonizzata d'isoglucosio; che è necessario sostituire il regolamento (CEE) n. 2158/76 della Commissione, del 31 agosto 1976, che fissa alcune modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/75, i fabbricanti d'isoglu-

cosio qual è previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo comunicano all'organismo competente di ciascuno Stato membro, anteriormente al quindicesimo giorno di ogni mese:

- il quantitativo d'isoglucosio fabbricato nel mese precedente,
- i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 3 utilizzati in tale fabbricazione, distintamente per ogni prodotto.

Inoltre, i fabbricanti comunicano l'impegno scritto di mettere a disposizione dell'organismo competente dello Stato membro in causa, su richiesta del medesimo:

- le fatture comprovanti l'acquisto dei prodotti utilizzati in detta fabbricazione,
- le fatture comprovanti la vendita dell'isoglucosio,
- tutte le necessarie indicazioni complementari.

*Articolo 2*

1. Per ciascun fabbricante di cui all'articolo 1, gli Stati membri stabiliscono per ciascun mese di produzione, al più tardi il quindicesimo giorno del secondo mese successivo, l'importo totale da recuperare in base ai diversi prodotti utilizzati, applicando i coefficienti di cui all'articolo 3.

2. Il fabbricante versa l'importo di cui al paragrafo 1 all'organismo competente entro il secondo mese successivo a quello della produzione.

*Articolo 3*

Per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 2 si applicano al quantitativo fabbricato d'isoglucosio i coefficienti sotto indicati per i diversi prodotti utilizzati:

1	2	3	4	5
Prodotto utilizzato per la fabbricazione d'isoglucosio	Quantitativo fabbricato d'isoglucosio (t sulla sostanza secca)	Coefficiente da applicare	Differenza [R. (CEE) n. 2742/75, articolo 5 bis] (UC/t)	Importo da recuperare (UC)
Granturco		1,61	17,00	} col. 2 × col. 3 × col. 4
Frumento tenero		2,20	23,00	
Rotture di riso		1,52	20,20	
Fecola di patate		1,61	17,00	
Semole e semolini di granturco		(granturco) 1,31	20,91	

(1) GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 57.

(5) GU n. L 186 del 26. 7. 1977, pag. 15.

(6) GU n. L 241 del 2. 9. 1976, pag. 21.

Qualora nella fabbricazione d'isoglucosio sia utilizzato amido e l'interessato non fornisca la prova del prodotto utilizzato per la fabbricazione di tale amido, l'importo da recuperare viene stabilito tenendo conto del coefficiente (colonna 3) e della differenza (colonna 4) applicabili al frumento tenero.

Per il calcolo dell'importo da recuperare dai fabbricanti dei nuovi Stati membri viene tenuto conto dell'importo compensativo adesione eventualmente applicato.

*Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 2158/76 è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore:

- il 1° agosto 1977 per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2727/75;
- il 1° settembre 1977 per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---